

	CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA	
	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO ED ALTRE	
	MANSIONI ACCESSORIE PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI	
	VIA GENTILE N. 52 – BARI.	
	CIG 792708122F	
	=====	
	L'anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno del mese di presso la sede della Sezione	
	Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, dinanzi all'Ufficiale Rogante	
	T R A	
	- IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA (codice fiscale 80021210721), di seguito nel	
	presente atto denominato anche "Consiglio" o "Cliente" o "Ente", con sede in Bari, alla via G.	
	Gentile n. 52, in questo atto rappresentato dalla Dott.ssa Angela VINCENTI , nata a Bari il	
	23/07/1954, nella sua qualità di dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, munita	
	dei necessari poteri giusta delibera dell'Ufficio di Presidenza n.29 del 20/04/2011;	
	E	
	- La Società con sede legale in alla Via– Codice Fiscale	
	e Partita IVA: - di seguito denominata anche "Ditta" o "Azienda" o "Appaltatore",	
	rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante Sig., nato a	
	ed ivi residente alla stessa via, Codice Fiscale: nella sua qualità di Amministrato-	
	re pro-tempore.	
	PREMESSO CHE:	
	- il Consiglio, con Determinazione n. 112 del 31/5/2019 ha indetto, ai sensi dell'art.60 D.Lgs.	
	n.50/2016, una procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di	
	portierato ed altre mansioni accessorie presso la nuova sede del Consiglio regionale di via	
	Gentile n. 52 – Bari, mediante apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPU-	

		LIA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.
		95, comma 2 del medesimo D.lgs, con importo complessivo a base di gara di € 908.318,88 al
		netto dell'IVA al 22%;
		In esito all'esperimento delle procedure di gara, il Dirigente della Sezione Amministrazione e
		Contabilità, con atto dirigenziale n. ... del ha disposto l'aggiudicazione del servizio in og-
		getto, per una spesa quantificata di euro in favore della Ditta, con sede
		legale in, via, Codice Fiscale n..... e Partita Iva
		la spesa afferente l'appalto di che trattasi trova copertura finanziaria nell' impegno assunto
		con Atto Dirigenziale n. del della Sezione Amministrazione e Contabilità, che qui si
		richiama, sul capitolo 3, art. 16 - U.1.03.02.13.001 - del bilancio del Consiglio;
		l'appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effet-
		tuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
		l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Con-
		tratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi
		incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
		la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il certificato della Camera di Commercio,
		Industria, Artigianato e Agricoltura di....., ad acquisire il Durc e la documentazione antimafia;
		il presente affidamento non comporta rischi da interferenza e, pertanto, gli oneri per la sicu-
		rezza sono pari a zero;
		Tutto ciò premesso
		LE COSTITUITE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
		Art. 1 - PREMESSA
		Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale
		del presente atto, anche se non materialmente allegati. L'Appaltatore ha dichiarato espres-
		2

	samente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei	
	documenti sotto elencati:	
	1. disciplinare di gara e allegati ivi richiamati;	
	2. capitolato speciale;	
	3. offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;	
	4. offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.	
	Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il D. Lgs. n. 50/2016 e	
	sue ss.mm..	
	L'esecuzione del presente affidamento è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel pre-	
	sente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, stata-	
	le e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle	
	norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
	Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	
	Il Consiglio Regionale della Puglia, come sopra rappresentato, affida alla società	
	, che tramite il suo Legale Rappresentante, formalmente e legalmente accetta,	
	l'incarico per l'affidamento del servizio di portierato ed altre mansioni accessorie presso la	
	nuova sede del Consiglio regionale di via Gentile n. 52 – Bari., da eseguirsi nei termini e con	
	le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara	
	nonché nell'offerta tecnica, che qui si intendano espressamente per richiamati ;	
	La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per	
	l'espletamento dell'incarico.	
	La responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto è la Dott. ssa	
	TEL.	
	E MAIL:	
	PEC:.....	

	Il responsabile del servizio della ditta è	
	E MAIL:	
	PEC:.....	
	Art. 3 – Segue: OGGETTO DELL'APPALTO	
	I servizi oggetto del presente contratto sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare di gara	
	e nel Capitolato Speciale, che qui si intendano come espressamente richiamati.	
	La gara ha ad oggetto, a titolo esemplificativo, la fornitura di servizi di portierato ed altre	
	mansioni accessorie presso:	
	• gli uffici del Co.Re.Com. Puglia	
	• il garage del Consiglio Regionale della Puglia,	
	• la Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia Teca del Mediterraneo;	
	• l'Aula Consiliare e gli Uffici del Consiglio;	
	il personale addetto a tale servizio dovrà svolgere le attività di seguito elencate:	
	Attività di Sicurezza	
	- Verifica locali e presidio delle postazioni assegnate;	
	- Gestione e accoglienza dell'utenza negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio;	
	- Presidio del garage aziendale;	
	Attività Generali	
	- Ritiro di corrispondenza;	
	- Uscita di beni;	
	- Piccolo facchinaggio	
	- Presenza di soggetti che turbano la quiete;	
	- Verifica del corretto funzionamento di tutte le attrezzature dell'edificio;	
	- Verifica dell'igiene e del decoro dell'edificio	

	ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO	
	La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di co-	
	municazione della presa in carico del servizio in conformità a quanto stabilito all'art. 4 del Ca-	
	pitolato tecnico.	
	L' Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata	
	pari a ventiquattro mesi, per un importo complessivo di €. al netto di Iva e/o di altre	
	imposte e contributi di legge. Il Consiglio potrà esercitare tale facoltà comunicandola	
	all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del	
	contratto originario.	
	La stazione appaltante si riserva inoltre di modificare la durata del contratto in corso di esecu-	
	zione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per	
	l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comun-	
	que non superiore a 6 mesi.	
	ART. 5 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui ol-	
	tre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esple-	
	tamento dell'oggetto contrattuale.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a per-	
	fetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i ter-	
	mini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale nonché nel	
	presente contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli even-	
	tuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno	
	ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a	
	tale titolo, nei confronti del Consiglio regionale.	
		5

	Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si impegna a rispettare	
	quanto richiesto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte le	
	conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
	sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impe-	
	gnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di	
	tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dal Consiglio nonché a dare immediata comuni-	
	cazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	ART. 6 – CORRISPETTIVO	
	Il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente	
	contratto è fissato nell'importo di € al netto dell'IVA come per legge.	
	Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie	
	indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da	
	qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi	
	ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.	
	L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consiglio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e	
	quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del	
	presente contratto.	
	Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione,	
	sarà corrisposto con cadenza mensile, a seguito di emissione di fatture da inviare telemati-	
	camente.	
	Il corrispettivo sarà erogato nei 30 giorni successivi al ricevimento delle fatture.	

	cati o previsti nei documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta esecuzione del	
	servizio secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi.	
	Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la omnicomprensività	
	del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e ammini-	
	strativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente il servizio, rinunciando espressamente, l'Appal-	
	tatore, ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla con-	
	gruità di detto prezzo contrattuale. Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo ver-	
	ranno trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al Consiglio per sanzioni	
	e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.	
	ART. 8 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	
	Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, ad opera del direttore	
	dell'esecuzione del contratto, in termini di qualità e quantità del servizio espletato.	
	ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato cauzione	
	di euro pari al dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n.	
	emessa il dalla compagnia,con sede legale in via	
	In merito a detta cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte	
	nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni	
	ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.	
	Semestralmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, il Consiglio Re-	
	gionale procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo della cauzione secondo le modali-	
	tà previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di	
	penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine	
	di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata	

dall'Amministrazione.

ART.10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

DIPENDENTE

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.50/2016, a fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario in applicazione dell'art. 4 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI si impegna ad assumere il personale attualmente in servizio. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente dal Consiglio Regionale, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, an-

	che il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei	
	lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul	
	piano nazionale. L'inadempimento dell'appaltatore della succitata clausola (d'ora in poi clau-	
	sola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segna-	
	lato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così	
	come di seguito specificate.	
	L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore	
	al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione	
	nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:	
	1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se	
	l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di di-	
	pendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione	
	dell'appalto;	
	2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se	
	l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di di-	
	pendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione	
	dell'appalto;	
	3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se	
	l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di di-	
	pendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione	
	dell'appalto;	
	4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se	
	l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di di-	
	pendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione	
	dell'appalto;	

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

L'appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non ha rapporti tali da implicare incompatibilità

	con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.	
	Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Esecutore, la Stazione appaltante procede ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs.50/2016 nonché nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute dall'Appaltatore al personale dipendente.	
	ART.11 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	
	Oltre ad assumere gli oneri su descritti, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:	
	a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste;	
	b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;	
	c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;	
	d) comunicare tempestivamente al Consiglio, ai sensi dell' art.7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta;	
	e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari del Consiglio regionale della Puglia;	
	f) segnalare, per iscritto e immediatamente, al Consiglio ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.	
	Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:	
	· eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta del Consiglio, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;	

· adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà del Consiglio o di terzi. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati al Consiglio e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti solleva il Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del suddetto Consiglio e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

ART.12 -PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Responsabile dell'appalto potrà applicare le seguenti penali, oltre a quelle già indicate nell'art.10 del presente contratto:

- per quanto riguarda l'omissione totale o parziale delle operazioni di portierato ed altre mansioni accessorie, l'Impresa, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravata di una penale pari al 2% del corrispettivo mensile contrattuale (IVA inclusa), per ogni mancata esecuzione di ognuno dei servizi a carattere giornaliero;
- per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale pari al 3% del compenso mensile contrattuale (IVA inclusa);
- per l'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente, ovvero in caso di violazione del progetto di assorbimento predisposto dalla ditta aggiudicataria, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di € 5.000, 00 per ogni persona non in regola ovvero non assunto secondo la previsione

	del progetto; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi	
	dell'art. 1456 del C.C.	
	L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell'Amministrazione, trattenuto sul pagamento	
	della mensilità successiva a quella in cui si è verificata l'infrazione/disservizio oppure sull'im-	
	porto cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qual-	
	siasi contestazione.	
	A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimen-	
	to del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze	
	nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espres-	
	sa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incame-	
	ramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarci-	
	mento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.	
	ART. 13 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	
	L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni	
	del Consiglio, l'espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell'attività,	
	l'approvazione del Consiglio Regionale non limitano né riducono la piena ed incondizionata	
	responsabilità dell'Appaltatore.	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente con-	
	tratto.	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed	
	indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collabora-	
	tori, al Consiglio Regionale, nonché a terzi.	
	L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che	
	terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni con-	
	trattuali.	

La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, così come disciplinato nel capitolato speciale. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto del Consiglio Regionale della Puglia derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose comprensiva altresì dei danni da interruzioni o sospensioni di attività di portierato, per un massimale "unico" non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per persona. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro.2.500.000,00 per sinistro e di Euro.1.000.000,00 per persona.

Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Amministrazione prima della data di inizio del servizio. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 14- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La ditta è tenuta a pagare i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite il conto

corrente di cui al precedente comma 1.

Qualora la ditta non utilizzi il conto corrente indicato al precedente comma 1 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

ART.15 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Consiglio Regionale della Puglia, con specifico provvedimento, previo:

- deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Il subappalto in assenza della autorizzazione del Consiglio Regionale della Puglia o non espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto.

ART.16 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY- RISERVATEZZA

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i., in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sopra citato Decreto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Consiglio Regionale, titolare del trattamento dei dati, esegue il trattamento degli stessi al solo fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge.

E' fatto divieto ai dipendenti dell'Appaltatore di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate, nonché quelli inerenti il personale dell'Amministrazione, di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza.

Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall'esecuzione dello stesso.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consiglio Regionale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 17- VARIAZIONE - RECESSO

Il Consiglio si riserva di concordare, con l'appaltatore le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione. La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consiglio, se non nelle ipotesi di giusta

	causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio,	
	adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima. Il Consiglio	
	si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.	
	Il recesso della Ditta ha effetto decorsi 30 giorni dal giorno del ricevimento da parte del Con-	
	siglio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. ovvero a	
	mezzo pec.	
	Il Consiglio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi	
	momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni di leg-	
	ge in tutto o in parte del contratto. In tali ipotesi, l'Amministrazione si obbliga al pagamento,	
	anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e successive	
	modifiche, del 5% delle attività non eseguite; è escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a	
	qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.	
	Il recesso del Consiglio ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con lettera rac-	
	comandata a.r. ovvero a mezzo pec; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la	
	Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	Il Consiglio si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente con-	
	tratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più neces-	
	saria.	
	Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice civile e della	
	vigente normativa sugli appalti della Pubblica amministrazione.	
	ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il Consiglio Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti	
	inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. Il Consiglio Regio-	
	nale ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dell'incarico	
	a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei	

seguenti casi:

- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo 12;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di seguito a diffida formale da parte del Consiglio;
- mancata applicazione del progetto di assorbimento del personale in servizio;
- mancata presentazione dell'elenco del personale che si intende adibire ai servizi, così come indicato nel capitolato speciale;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta;
- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- cessione del Contratto e/o dei crediti;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art.15;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

	- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;	
	- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano	
	all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
	- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese	
	dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;	
	- nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e nel Capitolato	
	tecnico e dalla normativa vigente;	
	- frode nella esecuzione del servizio;	
	Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono	
	state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge	
	13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio Regionale a	
	mezzo PEC, previa contestazione scritta e decorso il termine di cinque giorni per la presenta-	
	zione delle controdeduzioni.	
	In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio	
	Regionale incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno	
	della Ditta.	
	In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio Regionale si riserva il diritto di affidare a terzi	
	la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a	
	carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più	
	rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno	
	non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno	
	determinato la risoluzione.	
	L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta	
	inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del rela-	

	tivo importo.	
	Il Consiglio Regionale ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto	
	al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risar-	
	cire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispon-	
	denti.	
	Il Consiglio avrà il diritto di risolvere il contratto anche nel caso in cui il Fornitore si rendesse	
	colpevole di atti di grave negligenza, frode, reati informatici o di altra natura, ed inoltre se fos-	
	se dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale	
	od extra giudiziale.	
	Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati al Fornitore, il quale ri-	
	sponderà inoltre di ogni altro danno che potesse derivare al Consiglio dalla stipulazione o dal-	
	la esecuzione diretta del servizio, e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per spese	
	sostenute o per mancato guadagno.	
	Altresi trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono	
	state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge	
	13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio con lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo pec, previa contestazione scritta e decorso	
	il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.	
	In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio in-	
	camererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.	
	In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizza-	
	zione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico del-	
	la Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a	
	quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non esone-	

	ra la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato	
	la risoluzione.	
	L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta	
	inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del rela-	
	tivo importo.	
	Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento	
	della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde	
	procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.	
	In base a quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016, nei casi di risoluzione del contrat-	
	to, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno	
	partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto	
	per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime	
	condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.	
	ARTICOLO 19 – DIVIETO DI CESSIONE	
	Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, ed anche indirettamente e par-	
	zialmente dall'Appaltatore a terzi. In difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione	
	ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto	
	ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI	
	Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, esecuzione ed applica-	
	zione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà esclusi-	
	vamente competente il Foro di Bari.	
	ARTICOLO 21 - DOMICILIO ELETTO	
	Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Appaltatore elegge il domicilio legale in	
	 PEC ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli	
	atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Ammini-	

strazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Appaltatore stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 22 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili.

In caso di sospensione del servizio ai sensi del comma precedente, l'Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.

L'appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore darà il diritto all'Amministrazione di ottenere le penali e risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore trova applicazione quanto disciplinato all'art. 7 del capitolato speciale.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il perfezionamento e l'esecuzione del contratto ed i successivi eventuali contatti sarà intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consiglio Regionale della Puglia che applicherà lo split payment.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi

	onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle pre-	
	stazioni oggetto del Contratto.	
	ARTICOLO 25 – RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa espresso rinvio al Capi-	
	tolato d’oneri nonché si fa espresso richiamo al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e ad ogni al-	
	tra disposizioni normativa o regolamentare vigente in quanto applicabile.	
	ARTICOLO 26 – CLAUSOLA FINALE	
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che	
	hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di	
	approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al	
	presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inol-	
	tre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non com-	
	porta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.	
	ARTICOLO 27 - ALLEGATI	
	Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se	
	non materialmente allegati sono: l’Allegato “A” (Capitolato speciale), l’Allegato “B” (Offerta	
	Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica).	
	Bari,	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per il Consiglio Regionale della Puglia	Per l’Appaltatore
	Il Dirig. del Serv. Amm.ne e Contabilità	Il Rappresentante Legale
	firma digitale	firma digitale
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte	
	le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e	
	convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clau-	

sole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24.

L'atto consta di n. 25 pagine.

Bari

L'Appaltatore.....